

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00237 del 22/05/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00231

OGGETTO: [ID VIP 8681] - Parco agrivoltaico, di potenza pari a 33,406 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Torre Guiducci".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Fortore Energia S.p.A.





Il giorno 22/05/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l’obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l’energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all’art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta.

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 47167 del 28.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n. 6103 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rappresentava la proposizione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché degli ulteriori titoli ambientali ivi indicati, da parte della "Fortore Energia S.p.A.", ai sensi dell'art. 27, co.5, D.Lgs. n. 152/2006;
- con successiva nota prot. n. 110913 del 07.07.2023, acquisita in data 10.07.2023 al prot. n. 10329 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. rendeva comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 10359 del 10.07.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro,



rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo relativo alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8681, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico, di potenza pari a 33,406 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Foggia (FG) in località "Torre Guiducci", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Fortore Energia" S.p.A, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.



Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Il Funzionario Istruttore
Paolo Perrone

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8681

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
 Potenza: 33,4062 MW
 Ubicazione: Foggia, località "Torre Guiducci" (FG).
 Proponente: Fortore Energia S.p.A.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Il progetto riguarda la realizzazione di un parco agrivoltaico a inseguimento della Potenza Nominale complessiva pari a 33,4062 MWp, da realizzarsi nella Provincia di Foggia, nel territorio comunale di Foggia (FG) in località Torre Guiducci in cui insiste l'impianto e le opere di connessione.

L'area di intervento è identificabile al Catasto Terreni del comune di Foggia come di seguito riportato:

COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
LOTTO	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	551838.85	4596043.39	Foggia	58	90
2	552168.90	4595751.76	Foggia	58	91

Lotto 1



Lotto 2



L'area di studio non ricade in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 20, co.8, Dlgs.n.199/2021, considerando le casistiche proposte fino alla lettera c-ter. Peraltro, laddove si consideri che gli interventi programmati non evidenziano violazioni dei limiti posti dalla successiva lettera c-quater, **l'area dell'impianto agrivoltaico può dirsi idonea ai sensi di quest'ultima.**


PPTR Approvato

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 15/04/2024



Verifiche ai sensi del DM 10 settembre 2010 e RR 24/2010

L'intervento progettuale proposto **non incide AREE NON IDONEE** ai sensi del R.R. n. 24/2010, come di seguito evidenziato:



L'area del Lotto 1, destinata ad ospitare i pannelli, ricade in aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, mentre l'intero parco agrivoltaico ricade in aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità. A ciò si aggiunga che la particella 90 ricade nell'area di rispetto "Posta Cioffi - Segnalazione Architettonica" ed il cavidotto intercetta un tratturo. In merito alla Rete ecologica regionale della biodiversità, il sito del parco agrivoltaico intercetta connessioni terrestri nella parte del Lotto 1.





Verifica alle linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Non è presente un documento specifico dal quale possano trarsi indicazioni utili ai fini di tale verifica, rispetto alla quale sono state prese pertanto in considerazione le evidenze emergenti dal complesso degli elaborati depositati.

REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In merito al requisito A **non è chiaro quali siano le superfici destinate all'agricoltura:** non viene presentato alcun calcolo della superficie coltivabile, ma sono riportate soltanto tabelle relative ad aree pannellate e superfici dedicate alla agricoltura.

A pag. 12 del "Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola" è riportato: "L'area complessiva di insidenza dei moduli fotovoltaici dell'impianto (area sottesa dal singolo modulo in posizione orizzontale – Fig. 6) risulta essere pari ad Ha 16,3767".

Da pag. 13:

"L'area d'insidenza dei pannelli fotovoltaici sarà utilizzata per la realizzazione di prato permanente stabile a trifoglio sotterraneo. La superficie che sarà utilizzata per la realizzazione dell'oliveto è quella compresa tra i tracker."

Da pag 14:

“Sia l’area d’insidenza (Ha 16,3767) dei pannelli fotovoltaici che la restante superficie di pertinenza al progetto interna alle recinzioni perimetrali (esclusa l’area destinata alla sede stradale perimetrale ed interna di Ha 2,5221, cabine di Ha 0,0440), di Ha 20,2203, sarà utilizzata per la realizzazione di opere di carattere agrario (oliveto superintensivo e prato stabile). Tale superficie coincide con la superficie di pertinenza dei tracker e quella esistente tra le file dei moduli fotovoltaici (tracker) come indicato nella Fig. 8.”

Da pag.27:

“Si prevede la forma di allevamento superintensivo a siepone (altezza delle piante di max 2-2,5 mt e spessore di circa 1mt). Nello specifico, nello spazio compreso tra un tracker e quello successivo, in area centrale, sarà piantato un filare di olivi con distanza sulla linea di mt. 1,50. Pertanto, avremo un sesto d’impianto di mt. 10,00 x 1,50 per un numero di piante ad Ha pari a 667. Essendo la superficie complessiva inclusa dai tracker pari ad Ha 36,5970 avremo un numero di piante complessivo pari a 24.410.”

Quindi per escludendo le aree esterne e quelle al di sotto dei tracker che non sono coltivate, è dato rilevare che: $Sagr/Stot = 20,2203 / 36,5970 = 0,55$ inferiore al minimo di 0,70 come previsto dalle linee guida: il criterio A1 non è rispettato.

Sempre utilizzando i dati indicati in relazione, quanto al LAOR è dato rilevare che $Spv/Stot = 16,3767 / 36,5970 = 0,44$, superiore a 0,40, quindi non si può ritenere soddisfatto il requisito A2.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale.

In merito al requisito B1:

L’area è attualmente destinata a seminativo. In “18DS Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola” è spiegato il progetto agricolo e sono svolte considerazioni economiche di resa, ma non a parità di indirizzo produttivo, venendo questo modificato. Non essendo quindi preesistente la coltivazione proposta, non è possibile articolare paragoni con il nuovo progetto.

In 18DS Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola a pag 14 si afferma che:

“Sia l’area d’insidenza (Ha 16,3767) dei pannelli fotovoltaici che la restante superficie di pertinenza al progetto interna alle recinzioni perimetrali (esclusa l’area destinata alla sede stradale perimetrale ed interna di Ha 2,5221, cabine di Ha 0,0440), di Ha 20,2203, sarà utilizzata per la realizzazione di opere di carattere agrario (oliveto superintensivo e prato stabile).”

L’area ricade in “Olio extravergine di oliva Dauno Basso Tavoliere DOP”, in quanto dal disciplinare all’art. 3:

“La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica <Basso Tavoliere>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ortona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia e San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato è sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all’innesto sulla strada statale n. 273, da quest’ultima fino all’innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia.”

In “18DS Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola” a pag 14 si afferma che:

“Pertanto, oltre alle condizioni pedoclimatiche, la scelta delle varietà da utilizzare fa riferimento ad un sistema di allevamento superintensivo a siepone che consente un livello di meccanizzazione adeguato con altrettanto adeguata remunerazione economica.

L'oliveto superintensivo permette la meccanizzazione delle operazioni di potatura, nonché la raccolta con macchine scavallatrici.

La scelta delle cultivar da utilizzare è legata prevalentemente alla capacità di adattamento al sistema di allevamento superintensivo, dove la medio-bassa vigoria delle piante e l'elevata produttività risultano essere fattori determinanti per il successo economico di questa tipologia di coltivazione.

Spesso le cultivar italiane non si riescono ad adattare al modello superintensivo mostrando un ritardo, una scarsa propensione dell'entrata in produzione o un eccessivo accrescimento, sebbene con le varietà FS-17 Favolosa, Don Carlo e Lecciana si siano ottenuti dei risultati interessanti.

Le principali varietà che si adattano al metodo di coltivazione superintensivo sono numerose. Tra quelle internazionali abbiamo le Spagnole Arbequina, Arbosana, Sikitita, la Greca koroneiki, ecc. Ad oggi quelle che sono state testate negli areali simili a quello Pugliese sono le cultivar spagnole Arbequina ed Arbosana che presentano caratteristiche simili tranne che per il periodo di maturazione delle drupe (periodo di raccolta differente).

Alla luce di quanto rilevato, **il criterio B1 non è rispettato, perché si introducono varietà estere di olivi** non coltivate in Italia e in Puglia, che invece vanta numerose varietà tipiche e DOP. Inoltre le modalità di coltivazione intensive con oliveti a cespuglio non sono tipiche della Puglia e della zona, dove sono presenti classici uliveti, vigneti e seminativi. Il manto erboso previsto sotto i pannelli solari non è da considerare alla stregua di coltivazione agricola.

In merito al requisito B2 non è possibile operare verifiche alla luce della mancanza di elaborati in merito.

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

Il progetto ricade nel tipo 2), perché i pannelli alla loro massima inclinazione distano pochi decimetri da terra: non hanno quindi l'altezza minima di 2,10 m.

Per le linee guida gli impianti agrivoltaici di tipo 2) non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.

Quindi **il requisito C non può dirsi rispettato.**

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Quanto al criterio D1 si dichiara in "18DS Progetto miglioramento ambientale e valorizzazione agricola" a pag 25 che sarà realizzata una vasca per la raccolta acque piovane e di impianto irriguo con la funzione anche di vasca antincendio. Mancano tuttavia elaborati grafici o progettuali che forniscano un preciso dimensionamento, essendovi solo un elaborato molto schematico.

Non sono presenti ulteriori informazioni su come si intenda recuperare le acque piovane, se solo quelle ricadenti l'area della vasca o se esiste un sistema di raccolta anche dalle superfici dei pannelli.

Si osserva che il manto erboso presenta normalmente necessità d'acqua continua per tutto l'anno, così come le coltivazioni superintensive per ottenere un'elevata produzione. Considerando il clima dell'area nei mesi estivi notoriamente secchi e con alte temperature, si ritiene che la vasca non sarebbe comunque

sufficiente e richiederebbe ulteriori approvvigionamenti di cui non vi è traccia in alcun elaborato. Pertanto **non si ritiene soddisfatto il criterio D1.**

Quanto al requisito D2, come già rilevato l'area è attualmente destinata a seminativo. Nel progetto si introducono varietà estere di olivi non coltivate in Italia e in Puglia, che invece vanta numerose varietà tipiche. Inoltre, le modalità di coltivazione intensive con oliveti a cespuglio non sono tipiche della Puglia e della zona, dove sono presenti classici uliveti, vigneti e seminativi. Il manto erboso previsto sotto i pannelli solari non è una coltivazione agricola. Non c'è un'azienda agricola che produca su questa area e che è parte diretta del progetto agrivoltaico presentato: l'unico proponente è un'impresa del settore energia. Infatti da tutti gli elaborati progettuali risulta che il totale dell'energia prodotta è convogliata direttamente alla stazione di nuova realizzazione e non vi sono riscontri che una parte venga utilizzata per l'attività di una azienda agricola già attiva su questi terreni.

Neppure tale criterio può dirsi dunque rispettato.

Quanto al requisito E, è presente nella documentazione progettuale l'elaborato "17DS Piano Monitoraggio Ambientale", che non è riferito direttamente all'attività agricola. **Quindi questo criterio può dirsi parzialmente rispettato.**

CONCLUSIONI

Alla luce della documentazione istruita si ritiene che, pur essendo l'area idonea secondo il D.Lgs. n. 199/2021 ed il D.M. 10 settembre 2010, il progetto proposto non abbia le caratteristiche di agrivoltaico così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici, così privando di positivo apprezzamento l'iniziativa progettuale nella sua interezza. Nel progetto si introducono varietà estere di olivi non coltivate in Italia e in Puglia, che invece vanta numerose varietà tipiche. La scelta dell'oliveto superintensivo non è da considerarsi ambientalmente sostenibile, considerata la localizzazione in un'area ricca di biodiversità e di varietà DOP. Non si ritiene altresì il sito idoneo per i criteri localizzativi del R.R. 24/2010, perché secondo la Rete ecologica regionale della biodiversità, il sito del parco agrivoltaico intercetta connessioni terrestri nella parte del Lotto 1, mentre la particella 90 ricade nell'area di rispetto "Posta Cioffi Segnalazione Architettonica".